



Questura di Pistoia

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Cat. Mass. H.3-2022 P.A.S.

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

(art. 110 T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Agli effetti dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati e parchi di divertimento autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della città e della Provincia di Pistoia deve essere esposta la presente tabella. Nel pubblico interesse, sono proibiti i seguenti giochi:

CARTE


baccarat	banco	banco di faraone o faraone	banco fallito	bassetta o besette o camuffo
bazzica semplice e bazzica berlina	bestia o maus	biribisso o biribizzo	caratelli	chemin de fer
cingo o sinqo	cocco	cocincina	cuccù	domino
ecartè conchè	goffo	lanzichenetto	macao o gioco del nove	mazzetti
mignon	naso	passa o manca dieci	perlina	piattello
pidocchietto	pariglia	poker	primiera	pozzette
punto	quaranta	quindici o diavolo	stoppa	settemezzo
trenta	trentuno	trenta e quaranta	trentacinque o mercante in fiera	trentasei o turchinetto
tre carte	undici e mezzo	ventuno	zecchinetta.	

BILIARDO

battifondo o banco	baccarat con o birilli	bigliardino russo o turco o a trottola	bismark	buchette
caretella o lumaca	campanello	giardinetto	gioco del tre o del nove	macao con birilli
nove	parigina	pariglia	ponte	rosso e bianco o rosso e nero
turco inglese				

ALTRI GIOCHI

bella o bella bianca	bianca o bella birinca	carosello	cavallini	dadi
dei tre dadi scantonati	del dado con sedici poste	fiera	morra	passatella
riffa	sibillino	testa o croce		



GIUOCHI EFFETTUATI CON APPARECCHI E CONGEGNI

1. Definizione dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

Si devono considerare apparecchi idonei per il gioco lecito:


- a) quelli che dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere all'avvio o nel corso della partita la propria strategia selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco il costo della partita non supera 1 euro la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- b) quelli facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono definiti tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

I SUDETTI GIOCHI SONO VIETATI AI MINORI DEGLI ANNI 18.

2. Caratteristiche degli apparecchi e congegni previsti dal comma 7 lett. a):

1) Gli apparecchi di cui al presente articolo:

- a) prevedono il funzionamento con modalità elettromeccaniche attraverso la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici indispensabili per l'esecuzione del gioco; la sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l'apparecchio (*pulsanti joystick ecc.*) nonché quelli di erogazione dei premi non qualifica l'apparecchio come elettromeccanico;
- b) sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;
- c) sono privi di dispositivi a rulli rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici inerenti alle fasi di gioco;
- d) si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità;
- e) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore a un euro per ciascuna partita;
- f) distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti



all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

- g) non consentono l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;
- h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione sotto qualsiasi forma delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento le modalità di gioco od il suo risultato tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o in alternativa l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni anche solo tentate;
- i) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura diversi dai comandi a disposizione del giocatore per l'effettuazione del gioco che possano influenzare anche indirettamente l'andamento del gioco stesso il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;
- j) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità posizionato all'esterno dell'apparecchio o in alternativa all'interno in modo visibile dall'esterno;
- k) sono accompagnati dalla scheda esplicativa di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni di cui al successivo art. 5;

2) Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano anche in parte le sue regole fondamentali;
- b) giochi quali roulette ventuno sette e mezzo dadi in tutte le forme black jack chemin de fer baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S. o che comunque riproducano anche in parte le loro regole fondamentali;
- c) giochi ritenuti di contenuto osceno o violento.

3. Caratteristiche degli apparecchi e congegni previsti dal comma 7 lett. c), c-bis) e c-ter):


1) Gli apparecchi di cui al presente articolo il cui costo per partita può essere superiore a € 0 50:

- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2) Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano anche in parte le sue regole fondamentali;
- b) giochi quali roulette ventuno sette e mezzo dadi in tutte le forme black jack chemin de fer baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S. o che comunque riproducano anche in parte le loro regole fondamentali;
- c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.

I produttori od importatori nonché i gestori degli apparecchi e congegni dovranno richiedere ognuno per la parte di propria competenza i relativi Nulla Osta all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con il rilascio del Nulla Osta viene attribuito per ogni singolo apparecchio o congegno un codice univoco in formato alfanumerico di 11 bytes. Gli apparecchi da gioco **devono essere identificabili** attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di *caratteristiche che assicurino l'inalterabilità* posizionato all'esterno dell'apparecchio o in alternativa all'interno in **modo visibile** dall'esterno. Tutti gli apparecchi e



congegni dovranno essere corredati di una scheda esplicativa in lingua italiana inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm. 13x18 e di un registro delle manutenzioni straordinarie. Inoltre dovranno essere dotati di dispositivi che non consentano la manomissione sotto qualsiasi forma degli elementi che determinano le caratteristiche tecniche nonché le modalità di funzionamento di gioco e di distribuzione dei premi. Tali dispositivi in caso di manomissione dovranno bloccare il funzionamento dell'apparecchio e contestualmente segnalare le manomissioni anche se solo tentate in modo evidente a chiunque.

Su ogni apparecchio o congegno devono essere riportati chiaramente ed in lingua italiana in modo visibile all'utente il costo della singola partita le regole del gioco e l'età minima del giocatore consigliata per l'utilizzo del gioco.

Si sottolinea che una copia del "nulla osta di distribuzione" e una copia del "nulla osta per la messa in esercizio" devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI DI CUI AI PUNTI 2) 3) DA PARTE DEI MINORI DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI APPOSITAMENTE PREVISTE DALLE SINGOLE AUTORITA' LOCALI DI P.S.


SONO VIETATI TUTTI I GIOCHI D'AZZARDO DI QUALSIASI SPECIE NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA. E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

NELLE SALE DA BILIARDO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MODO VISIBILE IL COSTO DELLA SINGOLA PARTITA OVVERO QUELLO ORARIO.-

La presente tabella dovrà essere tenuta permanentemente esposta in fogli separati in modo che al pubblico sia visibile ogni sua parte negli esercizi nei circoli privati e in tutte le sale o ambienti nei quali si è autorizzati a tenere giochi leciti a norma dell'articolo 195 del Reg. di Esec. del T.U.L.P.S.

I TRASGRESSORI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE.

Pistoia, 07 Ottobre 2022

 IL QUESTORE
(Abbate)
Abbate

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

VIDIMAZIONE A CURA DELL'AUTORITA' COMUNALE.

ABETONE CUTIGLIANO, 30-12-2022

IL SINDACO
(MARCELLO DANTI)

Marcello Danti
Pagina 4 di 4

